

195 Inventario - Dlgs 14/2019 -Art. 87 (Inventario). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Articolo vigente |red

Art. 195 Inventario

1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 87 (Inventario). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

195 Inventario - Dlgs 14/2019 -Art. 87 (Inventario). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[195 Inventario - Dlgs 14/2019 -Art. 87 \(Inventario\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267](#)

Art. 195 Inventario - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 87 (Inventario). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 Art. 195 Inventario 1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo

fine

195 Inventario - Dlgs 14/2019 -Art. 87 (Inventario). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello